

quelli di Venezia, e viceversa, saranno risarciti dopo giudizio di arbitri. Le questioni private in Istria fra i sudditi delle parti saranno giudicate dai detti arbitri. Il detto Rauber sarà allontanato per sempre da Trieste, da Pisino e da tutta l'Istria. Si richiamerà in vigore la convenzione riferita al n. 336 del libro XIV fra Pordenone e Zoppola, e si restituirà quanto fu tolto dopo quella (si riserva però la ratificazione imperiale nel termine di 5 mesi sopra questo articolo; mancando dichiarazione in proposito, s'intenderà approvato). Venezia manderà al di là dell'Adige e del Quarnero i profughi di Pordenone riparati o che riparassero in seguito ne' suoi stati. L'imperatore espellerà dai propri domini i ribelli di Venezia e quelli per cui fosse dalla stessa richiesto; ciò anche per l'avvenire. Si giudicheranno da arbitri le usurpazioni di monti sui confini del Friuli, delle quali si lagnano molti sudditi di Venezia. I commissari da eleggersi dalle parti pel giudizio delle vertenze si aduneranno al più tardi nell'Aprile venturo. Se questi non potranno accordarsi, eleggeranno un terzo giudice, e i pronunciati si faranno a maggioranza (v. n. 125).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia nella sala dei Pregadi, alla presenza del doge e di tutto il Collegio, coi segretari Pietro Bianchi ed Antonio Vinciguerra. — Sottoscritta dai rappresentanti imperiali.

ALLEGATO: 1486, Maggio 11. — Federico III imperatore dei Romani nomina suoi rappresentanti Giovanni Hinderbach vescovo di Trento, Bernardo Pergher cancelliere imperiale e protonotario e Giorgio Elacher capitano di Pordenone e di Duino, dando loro facoltà di negoziare l'appianamento delle questioni vertenti come è detto di sopra.

Data a Colonia.

III. — 1486, Settembre 22. — c. 79 t.^o — Alfonso duca di Calabria al doge Agostino Barbarigo. Risponde (in volgare) a lettere ducali del 18 e ad esposizione dell'incaricato veneto Carlo *de Forma*, dicendosi devotissimo alla repubblica. Appena tornato nel regno si occupò della restituzione dei beni tolti colà a veneziani durante la passata guerra, può attestarlo Girolamo Morosini; ma le perturbazioni del paese e la ribellione dei baroni impedirono l'effettuazione de' suoi provvedimenti. Tosto che rimetterà il piede nel detto regno disporrà le cose secondo i desideri del doge. Raccomanda i regi sudditi trafficanti negli stati veneti.

Data nel campo della lega presso il castello di Arcione. — Sottoscritta dal duca e da Jacopo Pontano vicesegretario.

III. — 1486, Settembre 30. — c. 98. — Sigismondo arciduca d'Austria ecc. e Girolamo Marcello, oratore veneto ad esso, fanno sapere di avere, quali mediatori amichevoli, composta come segue una questione vertente da lungo tempo fra Martino e nipoti conti di Lodrone e Giorgio e Mattia di Castelbarco i quali pretendevano dai Lodrone 7000 fiorini renesi, e più grossa somma per interessi ecc., in forza di antica obbligazione; mentre i Lodrone vantavano diritti di giurisdizione nel distretto del castello di Nomi (*Castrinum*) e sulle ville di Isera e Marano con un fortilizio detto Castelnuovo, diritti contrastati dai Castelbarco, per cui ebbero molti danni: il Marcello paga in nome dei Lodrone all'arciduca,